



Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

Modugno (BA), li 27/02/2017

Il Responsabile della pubblicazione
Sig. Carlo Tedesco

N. 025 del 27/02/2017
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso
Tipo materia	<input type="checkbox"/> P.O. F.E.S.R. 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 089/DIR/2017/00 025

OGGETTO: Art.27 D.Lgs 105/2015 – Adozione Piano Regionale Triennale 2017-2019 e Programma Regionale Anno 2017 delle “Ispezioni ordinarie” presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” ricadenti nel territorio pugliese.

L'anno 2017, addì 27 del mese di Febbraio, in Modugno (BA), presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali,

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA" ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi tra i quali il "Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso" (di seguito Servizio RIR-IAEL) incardinato presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.G.R. n. 1 del 12.01.2017 con la quale l'Ing. Giuseppe Tedeschi responsabile del "Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso" è stato assegnato temporaneamente presso l'Autorità di Bacino della Puglia;

VISTO il conseguente subentro "di fatto" della Dott.ssa A. Riccio in qualità di Dirigente ad Interim del "Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso";

Inoltre,

VISTO il D.Lgs 105/2015, di recepimento della direttiva 2012/18/UE, che ha abrogato e sostituito il D.lgs 334/99 e smi ed ha altresì suddiviso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in due categorie (cfr. art. 3 c. 1 lettere b) e c)):

- «soglia superiore» (ex. artt. 6,7 e 8 del D.Lgs. 334/99): stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
- «soglia inferiore» (ex. artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99): stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 "D.Lgs. 105/2015 - art. 27 "Ispezioni" - Stabilimenti di «soglia inferiore». *Precisazioni aspetti procedurali*"; con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell'attività di controllo degli stabilimenti di "soglia inferiore", ha recepito le disposizioni del D.Lgs. 105/2015

introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle "Ispezioni" di competenza regionale, di cui all'art. 27 del richiamato D.Lgs.;

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio RIR-IAEL, riceve la seguente relazione:

PREMESSO CHE:

- con il D.Lgs 105/2015 sono state ridefinite/riassegnate le funzioni e le competenze degli organi interessati al controllo degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. In particolare la lettera a) del c.1 art. 7 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di "soglia inferiore", il compito di predisporre il piano regionale delle "Ispezioni", il programma annuale e lo svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l'adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- le "Ispezioni" di cui all'art. 27 del richiamato D.Lgs 105/2015 dovranno essere pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato H denominato "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni" (cfr. c.2 art. 27 del D.Lgs 105/2015) e consistono così come riportato al paragrafo 2 del citato allegato H in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento;
- la Regione Puglia con DGR 1865 del 19.10.2015, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell'attività di controllo degli stabilimenti di "soglia inferiore", ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 ed introdotto al punto 3 della stessa la necessità di definire entro il 28 febbraio di ogni anno il programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui al c.13 dell'art. 27 del D.Lgs 105/2015;
- ARPA Puglia, così come ribadito nella DGR 1865/2015, è tenuta a svolgere le "Ispezioni" di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti di "soglia inferiore";
- con D.D. n. 5 del 23.02.2016 il Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, ha adottato il Piano Regionale Triennale 2016-2018 e il Programma Regionale 2016 delle "Ispezioni ordinarie" degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore".

CONSIDERATO CHE:

- è stato attribuito all'Istituto Superiore Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA) il ruolo di Autorità preposta alla verifica di completezza e di conformità delle informazioni inviate dai Gestori ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 105/2015, finalizzata alla predisposizione dell'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare un incidente rilevante;
- con nota prot. 8452 del 21.02.2017, ISPRA ha trasmesso l'elenco degli stabilimenti di "soglia inferiore" aggiornato al 31.01.2017;
- con riferimento alle attività ispettive svolte nell'anno 2016, con nota prot. 78307 del 29.12.2016, ARPA Puglia ha comunicato di rinviare all'anno 2017 le ispezioni presso gli

stabilimenti Gargano Gas S.r.l., Palmarini Augusto & C. S.r.l., API S.p.A. Molo di Levante, API S.p.A. Molo di Tramontana;

- nel Piano Triennale di cui alla richiamata DD. n.5/2016 si stabiliva che:
 - per l'anno 2016 era prevista una fase transitoria, durante la quale verranno portate a compimento le "Ispezioni" previste dalla programmazione 2015/2016 (nota prot. 4978 del 10.12.2014 del Servizio Rischio Industriale), quest'ultima redatta riferendosi ad indici di priorità definiti sulla base dei criteri di cui alla DGR 1553 del 5 luglio 2010;
 - per il biennio 2017-2018 è prevista la nuova pianificazione sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento utilizzando i "criteri di riferimento" e annessi "parametri di riferimento" di cui all'Allegato H del D.Lgs 105/2015, che terrà conto anche delle risultanze emerse dal completamento del secondo ciclo di visite ispettive;
- al fine di coordinare, così come previsto dal c.10 dell'art. 27 del D.Lgs 105/2015, le ispezioni ordinarie di cui alla presente pianificazione/programmazione con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative:
 - l'ufficio Prevenzione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia, con nota prot. 2595 del 07.02.2017 ha trasmesso il programma anno 2017 delle ispezioni ordinarie da effettuare presso gli stabilimenti di "soglia superiore";
 - la Direzione Scientifica di ARPA Puglia, con nota prot 9629 del 17.02.2017 ha trasmesso la programmazione delle ispezioni ordinarie da svolgere ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs n.152/06 e smi. presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia superiore" e di "soglia inferiore" di cui al D.Lgs 105/2015;

PRESO ATTO CHE:

- il rinvio all'anno 2017 di n.4 ispezioni da parte di ARPA Puglia (rif. nota prot. 78307/2016), risulta compatibile con il numero complessivo di ispezioni ordinarie da effettuarsi nell'anno in corso e non rende necessario posticipare all'anno successivo alcuna ispezione ordinaria.

Quanto sopra, sia in considerazione dell'intervallo di tempo trascorso dall'ultima ispezione effettuata presso ogni stabilimento che delle nuove frequenze ispettive determinate con i criteri di cui al nuovo Piano Regionale Triennale 2017-2019.

RITENUTO NECESSARIO,

- procedere, in linea con quanto previsto dalla richiamata DD. n.5/2016, all'adozione della nuova pianificazione sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di

incidente rilevante di cui all'Allegato H del D.Lgs 105/2015 e annessa programmazione delle "Ispezioni ordinarie" di competenza regionale di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015.

Per tutto quanto sopra rappresentato e sulla scorta dell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio pugliese (nota ISPRA prot 8452/2017) è stato predisposto il Piano Regionale Triennale 2017-2019 e il Programma Regionale anno 2017 delle "Ispezioni ordinarie" di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015, costituenti rispettivamente gli Allegati "A" e "B" al presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Funzionario P.O. "Rischio industriale";

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

1. di adottare il Piano Regionale Triennale 2017-2019 delle "Ispezioni" di cui all'art.27 del D.Lgs 105/2015 relativo agli stabilimenti di "soglia Inferiore", così come riportato nell'allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante;
2. di adottare il Programma Regionale anno 2017 delle "Ispezioni ordinarie" di cui al richiamato art.27 D.Lgs 105/2015 relativo agli stabilimenti di "soglia inferiore" così come riportato nell'allegato B al presente atto che ne costituisce parte integrante;
3. di aggiornare, ove di necessità, la suddetta pianificazione e programmazione regionale;
4. di demandare ad ARPA Puglia, ai sensi della DGR 1865/2015, lo svolgimento delle ispezioni ordinarie di cui al richiamato Programma Regionale Anno 2017;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

6. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente della Puglia (ARPA Puglia), al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia (CTR) e alle ASL territorialmente competenti.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 facciate e n° 2 allegati, Allegato A composto da 12 facciate e allegato B composto da 3 facciate, per un totale di n° 21 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O.
Ing. Mauro Perrone

La Dirigente a.i del Servizio
Dott.ssa Antonietta Riccio

Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali
Il presente atto originale, composto da complessive n. 10 (dieci) facciate, è depositato presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali – Assessorato alla Qualità dell’Ambiente via delle Magnolie 6/8, Z.I. Modugno (BA).
Modugno (BA) <u>27/02/2017</u>
Il Responsabile 



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento
acustico-elettromagnetico-luminoso

ALLEGATO A

PIANO REGIONALE TRIENNALE 2017-2019

Ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di "Soglia inferiore"

Premessa

Con DD. n.5 del 23.02.2016 la Regione Puglia ha adottato il Piano Regionale Triennale 2016-2018 e il Programma Regionale Anno 2016 delle "Ispezioni ordinarie" di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di competenza.

Nel richiamato Piano Triennale si stabiliva che:

- per l'anno 2016 è prevista una fase transitoria, durante la quale verranno portate a compimento le "Ispezioni" previste dalla programmazione 2015/2016 (nota prot. 4978 del 10.12.2014 del Servizio Rischio Industriale), quest'ultima redatta riferendosi ad indici di priorità definiti sulla base dei criteri di cui alla DGR 1553 del 5 luglio 2010;
- per il biennio 2017-2018 è prevista la nuova pianificazione sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento utilizzando i "criteri di riferimento" e annessi "parametri di riferimento" di cui all'Allegato H del D.Lgs 105/2015, che terrà conto anche delle risultanze emerse dal completamento del secondo ciclo di visite ispettive.

Alla luce di quanto sopra e considerata conclusa la fase transitoria prevista per l'anno 2016, si ritiene opportuno adottare il nuovo "Piano Regionale Triennale 2017-2019" redatto sulla base di criteri e parametri di riferimento di cui al D.Lgs 105/2015 e che sostituisce il precedente riferito alle annualità 2016-2018.

Finalità e contenuti

Obiettivo del piano regionale è di stabilire i criteri, le procedure e gli strumenti per:

- effettuare la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, finalizzata all'individuazione delle priorità per l'inserimento di tutti gli stabilimenti di soglia inferiore nei programmi di ispezione ordinaria; in assenza della quale l'intervallo tra due visite consecutive in loco non può essere superiore a tre anni;
- predisporre i programmi annuali di ispezione, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco;
- effettuare le ispezioni ordinarie;
- effettuare le ispezioni straordinarie;
- assicurare la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di soglia superiore, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gli elementi principali che ogni "piano di ispezioni" deve contenere sono elencati nel comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e di seguito riportati:

- A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione;
- C. Elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- D. Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3) dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
- E. Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3) , degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- F. Indicazione delle procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni ordinarie;
- G. Indicazione dei criteri e delle procedure per l'effettuazione delle ispezioni straordinarie;
- H. Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di fascia superiore o, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le ispezioni devono essere adeguate al SGS-PIR adottato nello stabilimento, che ai sensi dell'art.14 del D.lgs.105/2015 è proporzionato, oltre ai pericoli di incidente rilevanti anche alla complessità dell'organizzazione e delle attività dello stabilimento.

A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza

A.1 – Criteri di riferimento

Coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. 105/2015 e nello specifico dal paragrafo 4.2 dell'Allegato H, i criteri di riferimento da considerare per la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante di ogni stabilimento, sono i seguenti:

- a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- b) risultanze delle ispezioni precedenti;
- c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
- e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

A.2 – Parametri di riferimento

Per ognuno dei suddetti criteri, l'Appendice 1 dell' Allegato H stabilisce dei parametri di riferimento (ognuno contraddistinto da un punteggio), in grado di fornire all'autorità preposta alla pianificazione elementi utili per effettuare con trasparenza e tracciabilità, la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante.

Di seguito si riportano i predetti parametri e si precisa che il parametro di cui al punto h "vie di propagazione della sostanza pericolosa" è stato estratto dal criterio di cui al punto g) e pertanto risulta aggiuntivo rispetto a quelli di cui all'appendice 1.

a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;		
Cat.	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti
		b) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi
		c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in fusti
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi
		e) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici
		b) Stoccaggio e rigassificazione GNL
		c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL
		g) Depositi di prodotti petroliferi
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3
		c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4
		d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6
4	Altro	a) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici
		b) Produzione metalli non ferrosi
		c) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi
		d) Centrali termoelettriche

b) risultanze delle ispezioni precedenti;		
Cat.	Livello	Descrizione
1	Insufficiente	SGS-PIR al di sotto dei requisiti minimi di legge o standard del settore, molti aspetti del SGS-PIR non soddisfatti pienamente. Numerose prescrizioni e raccomandazioni.
2	Mediocre	SGS-PIR quasi conforme ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non pienamente soddisfatti. Significativo numero di prescrizioni e raccomandazioni.
3	Sostanzialmente conforme ma migliorabile	SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Alcune prescrizioni e molte raccomandazioni.
4	Buono	SGS-PIR al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche prescrizioni e raccomandazioni.
5	Ottimo	Atteggiamento proattivo nell'individuare e attuare i possibili miglioramenti, tutti gli aspetti del SGS-PIR pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche raccomandazioni.

c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti	
Cat.	Descrizione
1	Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi-incidenti, casi di non conformità o di almeno un grave incidente negli ultimi cinque anni.
2	Almeno un serio reclamo o segnalazione, un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformità negli ultimi cinque anni.
3	Non ci sono seri reclami o segnalazioni, incidenti o quasi-incidenti, e casi di non conformità negli ultimi cinque anni.

d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino	
Cat.	Descrizione
1	Probabilità/possibilità di effetto domino con altri stabilimenti limitrofi o presenza di diverse condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
2	Probabilità/possibilità di effetto domino con un altro stabilimento limitrofo o presenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
3	Nessuna probabilità/possibilità di effetti domino con un altro stabilimento limitrofo e assenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.

e) Concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
Cat.	Descrizione
1	a) Assenza di scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
2	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti, ma b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
3	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) Predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati

f) Collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante	
Cat.	Presenza nella zona di attenzione individuata nel Piano di Emergenza Esterna di:
1	Aree con destinazione residenziale, alta densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 500 persone presenti)-categoria A ai sensi del DM 9 maggio 2001.
2	Aree con destinazione residenziale, media densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (fino a 500 persone presenti)-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria B ai sensi del DM 9 maggio 2001.
3	Aree con destinazione residenziale, bassa densità-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria C ai sensi del DM 9 maggio 2001.
4	Aree con destinazione residenziale, presenza di insediamenti abitativi sparsi-Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (fiere, mercatini o altri eventi periodici)-categoria D ai sensi del DM 9 maggio 2001.
5	Aree con destinazione residenziale, rari insediamenti abitativi-Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici-categoria E ai sensi del DM 9 maggio 2001.
6	Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone-categoria F ai sensi del DM 9 maggio 2001.

g)- Pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante	
Cat.	Presenza entro la distanza di 100 m dallo stabilimento
1	Recettore ad alta vulnerabilità quali aree naturali o parchi destinati alla conservazione delle specie animali e vegetali.
2	Recettore sensibile quale sito di particolare interesse.
3	Recettore sensibile generico.
4	Nessun recettore vulnerabile.

h) Vie di propagazione della sostanza pericolosa	
Cat.	Vie di propagazione
1	Percorsi, sia diretti che indiretti, identificati.
2	Mancanza di specifici percorsi identificati.

A.3 – Valorizzazione dei parametri di riferimento

Le informazioni necessarie alla valorizzazione dei parametri di riferimento sono state reperite sulla scorta della documentazione trasmessa dai Gestori (Notifica di cui all'art. 13 c.1 del D.Lgs 105/2015), dai Rapporti Finali di precedenti Ispezioni trasmessi dall'Organo Tecnico di Controllo (ARPA Puglia), dalle attività legate alla pianificazione dell'emergenza esterna (PEE) e dall'esperienza maturata dalla competente struttura regionale durante le attività svolte nei diversi gruppi di lavoro incaricati dal Comitato Tecnico Regionale (CTR).

In particolare per la valorizzazione del parametro di riferimento di cui al punto "a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati", sono stati considerati i "punteggi base" e le rispettive categorie di pericolo riportate nel Piano Nazionale Triennale delle ispezioni 2016-2018 degli stabilimenti di soglia superiore, trasmesso con nota prot. 1839 del 12.02.2016 dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell'Interno e successiva correzione nota prot. 2312 del 24.02.2016.

a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;				
Cat.	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento	Punteggi o base	Valorizzazione
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti	10	1
		b) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi	8	1
		c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in fusti	5	2
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi	5	2
		e) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti	3	3
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici	8	1
		b) Stoccaggio e rigassificazione GNL	6	2
		c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili	4	3
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi	3	3
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale	4	3
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL	4	3
		g) Depositi di prodotti petroliferi	3	3
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2	14	1
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3	10	1
		c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4	8	1
		d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6	5	2
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6	5	2
4	Altro	a) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici	2	4
		b) Produzione metalli non ferrosi	2	4
		c) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi	2	4
		d) Centrali termoelettriche	2	4

VALORIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITA'	
PUNTEGGIO BASE	CATEGORIA
≥8	1
5-7	2
3-4	3
1-2	4

A.4 – Determinazione priorità/frequenza ispettiva

Terminata la fase di valorizzazione dei parametri di riferimento, per ogni stabilimento di "soglia inferiore" oggetto della presente pianificazione, è stata definita la priorità di programmazione (frequenza ispettiva), utilizzando la seguente formula di cui al richiamato Piano Nazionale delle ispezioni prot. 1839/2016:

$$P = \sum \text{Cat.} \times (\text{Cat. disp.} / \text{Cat. appl.})$$

P = parametro di priorità per la programmazione ispettiva dal quale si ricava il livello di priorità:

- stabilimento di **I priorità** - frequenza ispettiva annuale;
- stabilimento di **II priorità** - frequenza ispettiva biennale;
- stabilimento di **III priorità** - frequenza ispettiva triennale.

Σ Cat. = somma delle categorie individuate per ciascun aspetto di sicurezza (e relativo parametro di riferimento) considerato dalla Regione ai fini della valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti;

Cat. disp. = numero totale degli aspetti di sicurezza (parametri di riferimento), pari a 8;

Cat. appl. = numero totale degli aspetti di sicurezza considerati (per rendere significativa la valutazione devono essere di norma utilizzati almeno 5 degli 8 parametri di riferimento).

Sulla base del valore P ottenuto è possibile identificare tre "livelli di priorità" stabiliti nella tabella seguente e corrispondenti ad altrettante specifiche periodicità (frequenze ispettive) per la programmazione delle ispezioni ordinarie degli stabilimenti di "soglia inferiore".

P	Livello priorità	Frequenza ispezioni ordinarie
< 10	I priorità	ANNUALE
10-20	II priorità	BIENNALE
>20	III priorità	TRIENNALE

A.5 – Determinazione numero ispezioni annue da programmare

Per la determinazione del numero complessivo di ispezioni ordinarie da programmare annualmente è stata utilizzato il criterio stabilito al § 2.5.1 del Piano Nazionale delle ispezioni prot. 1839/2016 che si basa sull'applicazione della seguente formula matematica:

$$I = i_1 + i_2 + i_3 + i_N$$

dove:

I = numero complessivo di ispezioni annue da programmare;

i_1 = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva annuale pari a sua volta a $n_1/1$ (dove n_1 corrisponde al numero di stabilimenti con frequenza di ispezione annuale);


i_2 = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva biennale pari a sua volta a $n_2/2$ (dove n_2 corrisponde al numero di stabilimenti con frequenza di ispezione biennale);

i_3 = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva triennale pari a sua volta a $n_3/3$ (dove n_3 corrisponde al numero di stabilimenti con frequenza di ispezione triennale);

i_N = numero ispezioni annue di nuovi o altri stabilimenti = $0.1 (i_1 + i_2 + i_3)$.

B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione

La zona geografica oggetto di pianificazione risulta invariata, infatti dall'analisi dell'elenco riportato nella successiva Tabella 1, si rileva che tutte le provincie pugliesi sono interessate dalla presenza di almeno uno stabilimento di "soglia inferiore", in particolare circa il 20% risulta ricadere nelle provincie di Brindisi, Lecce e Foggia e il 13% in ciascuna delle provincie di Bari, Taranto e Barletta-Andria-Trani.



C. Elenco degli stabilimenti di soglia inferiore contemplati nel piano

L'elenco degli stabilimenti di "soglia inferiore" aggiornato al 31.01.2017 considerato nel presente Piano (cfr. Tabella 1) è stato trasmesso con nota prot. 8452 del 21.02.2017 dall'Istituto Superiore Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Codice identificativo	Stabilimento	Attività	Regione	Provincia	Comune	Stato	Tipo	Status	Classe	Data Notifica
NR075	MADOGAS	(14) Stoccaggio di GPL	Puglia	Bari	Corato	Preesistente	Soglia Inferiore	Attivo	1	10/05/2016
NR005	ENERGAS S.p.A.	(13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)	Puglia	Bari	Palo del Colle	Preesistente	Soglia Inferiore	Attivo	1	10/10/2016
NR036	API S.p.A. – Anonima Petroli Italiana	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	Puglia	Barletta Andria Trani	Barletta	Preesistente	Soglia Inferiore	Attivo	1	31/05/2016
NR058	API S.p.A. – Anonima Petroli Italiana	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	Puglia	Barletta Andria Trani	Barletta	Preesistente	Soglia Inferiore	Attivo	1	31/05/2016
DR005	CHEMGAS S.r.l.	(22) Impianti chimici	Puglia	Brindisi	Brindisi	Preesistente	Soglia Inferiore	Attivo	4	03/06/2016
NR042	Sanofi S.p.A	(19) Produzione di prodotti farmaceutici	Puglia	Brindisi	Brindisi	Preesistente	Soglia Inferiore	Attivo	5	01/06/2016
NR065	BASELL POLIOLEFINE ITALIA SRL	(24) Fabbricazione di plastica e gomma	Puglia	Brindisi	Brindisi	Preesistente	Soglia Inferiore	Attivo	5	01/06/2016
DR007	CI. BAR. GAS	(14) Stoccaggio di GPL	Puglia	Foggia	Cerignola	Preesistente	Soglia Inferiore	Attivo	1	10/05/2016
NR077	Gargano Gas s.r.l.	(14) Stoccaggio di GPL	Puglia	Foggia	San Nicandro Garganico	Preesistente	Soglia Inferiore	Attivo	1	13/01/2017
NR079	Star Comet Fireworks S.r.l.	(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici	Puglia	Foggia	San Severo	Preesistente	Soglia Inferiore	Attivo	1	31/05/2016
NR080	CONVERSANO s.r.l.	(14) Stoccaggio di GPL	Puglia	Lecce	Arnesano	Preesistente	Soglia Inferiore	Attivo	1	09/02/2017
NR038	PALMARINI AUGUSTO & C. SRL	(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco)	Puglia	Lecce	Lizzanello	Preesistente	Soglia Inferiore	Attivo	2	30/05/2016
NR070	FRACASSO ANTONIO	(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco). Deposito e vendita di esplosivi	Puglia	Lecce	Morciano di Leuca	Preesistente	Soglia Inferiore	Attivo	1	31/05/2016
DR012	TARANTO ENERGIA SRL	(9) Produzione, fornitura e distribuzione di energia	Puglia	Taranto	Taranto	Preesistente	Soglia Inferiore	Attivo	5	29/03/2016
NR061	Basile Petroli S.p.A.	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	Puglia	Taranto	Taranto	Preesistente	Soglia Inferiore	Attivo	5	26/05/2016

Tabella 1. (Elenco stabilimenti di soglia inferiore ricadenti nel territorio pugliese - Fonte : Nota ISPRA prot. 8452 del 21.02.2017)

Come si evince dalla Tabella 1 sul territorio pugliese insistono n.15 stabilimenti di "soglia inferiore" suscettibili di causare incidenti rilevanti.

Il suddetto elenco potrà essere soggetto a variazioni legate ad aggiornamenti di Notifica (cambio soglia di assoggettamento, fuoriuscita obblighi Seveso etc.) ovvero nuovi assoggettamenti, preventivamente verificati ed istruiti da ISPRA, ai sensi dell'articolo 13, comma 9 del D.Lgs 105/2015.

Conseguentemente, sulla base delle intervenute variazioni sarà cura della Regione aggiornare il relativo programma ispettivo.

D-E. Elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino o in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante

Restringendo l'area di analisi e quindi prendendo come riferimento i territori comunali di Taranto e Brindisi, si riscontra una particolare concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia superiore" e "soglia inferiore".

Con riferimento alle suddette aree ed al previgente art. 12 c.1 del D.Lgs 334/99 e smi., il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) ha emanato i seguenti decreti:

- DVA DEC-2014-0000101 del 10/04/2014 "Decreto direttoriale recante l'individuazione degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al d. lgs n.334/99, situati nell'area di Taranto, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, ai sensi dell'art.12, comma 1, del medesimo decreto legislativo";
- DVA DEC-2014-0000094 del 03/04/2014 "Decreto direttoriale recante l'individuazione degli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, situati nell'area di Brindisi, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi".

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 105/2015 e l'introduzione dei sopravvenuti criteri di cui alla parte 1 dell'allegato E, le "individuazioni" di cui ai predetti decreti sono state oggetto di approfondimenti da parte dell'autorità competente Comitato Tecnico Regionale della Puglia (CTR).

In particolare, per quanto riguarda il Comune di Brindisi, con nota prot. 5310 del 13.04.2016 il CTR in accordo con la Regione Puglia ha confermato l'individuazione degli stabilimenti Basell Poliolefine Italia S.r.l., Chemgas S.r.l., Versalis S.p.A. e Enipower S.p.A di cui al Decreto del MATTM - DVA DEC-2014-0000094 del 03/04/2014 (ivi compreso lo stabilimento Enipower, non rientrante negli adempimenti Seveso ma comunque inserito in considerazione della vicinanza e interconnessione funzionale degli stabilimenti), ed ha richiesto ai rispettivi Gestori la predisposizione di uno studio di sicurezza Integrato dell'Area (SSIA).

In adempimento alla suddetta richiesta, i Gestori degli stabilimenti Basell Poliolefine Italia S.r.l., Chemgas S.r.l., Versalis S.p.A. e Enipower S.p.A con lettera del 29.11.2016 hanno trasmesso il documento "Studio di sicurezza Integrato dell'Area (SSIA) relativo all'ex Polo Petrochimico" che risulta ad oggi in fase istruttoria da parte del Comitato Tecnico Regionale.

Per quanto riguarda l'area industriale di Taranto, il CTR nella seduta del 06.12.2016 fermo restando quanto già decretato dal MATTM con Decreto DVA DEC-2014-0000101 del 10/04/2014 ha stabilito che previo accordo con la Regione provvederà ad individuare e perimetrare gli stabilimenti per i quali "la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi" incaricando apposito gruppo di lavoro.

F. Procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4

Per quanto riguarda l'effettuazione delle "Ispezioni ordinarie", la Regione Puglia in qualità di Autorità competente di concerto con l'Autorità tecnica di controllo ARPA Puglia, seguirà le indicazioni contenute nelle appendici 2 e 3 dell'allegato H al D.Lgs 105/2015.

Dette indicazioni si riferiscono a tutte le fasi dell'attività ispettiva nella sua completezza richieste, tipicamente, per una prima ispezione.

Al riguardo si richiama il contenuto della DGR 1865 del 19.10.2015 con cui la Regione Puglia al fine di specificare alcuni degli aspetti procedurali connessi allo svolgimento delle "Ispezioni" disciplinate dall'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e dal connesso allegato H "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni" ha stabilito quanto segue:

"La Regione Puglia in qualità di "Autorità Competente", oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 105/2015 è tenuta a:

1. *adottare ai sensi del previgente D.Lgs. 334/1999, entro e non oltre il 29.07.2016, in forza del regime transitorio previsto dall'art. 32 c.1 del novello D.Lgs. 105/2015, gli atti connessi ai procedimenti relativi alle istruttorie e controlli di competenza regionale, avviati precedentemente all'entrata in vigore del richiamato D.Lgs. 105/2015 (avvenuta in data 29.07.2015);*
2. *definire, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui al c.13 art. 27 del D.Lgs. 105/2015;*
3. *definire, entro 20 giorni dalla formalizzazione del programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui al c.4 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, il mandato ispettivo per le ispezioni che saranno svolte dall' "Organo Tecnico di controllo";*
4. *adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del "Rapporto finale di ispezione" (di seguito "Rapporto"), gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel Cap. 11 del "Rapporto", nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;*
5. *stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "prescrizioni" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;*
6. *stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "raccomandazioni" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;*
7. *informare il MATTM e il Comune territorialmente interessato sugli esiti dell'ispezione per le finalità di cui al c. 13 dell'art. 27 del richiamato D.Lgs. 105/2015;*
8. *formalizzare gli "Inviti alle Autorità" esplicitati nel paragrafo 11.3 del "Rapporto";*
9. *definire e comunicare ai Gestori il conguaglio della Tariffa già versata, ai sensi della previgente normativa regionale, provvedendo successivamente al riconoscimento in favore di ARPA Puglia di quanto dovuto per l'attività ispettiva già svolta.*

L'ARPA Puglia in qualità di "Organo Tecnico di controllo", oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 105/2015 è tenuta a:

- a) *svolgere ai sensi del previgente D.Lgs 334/1999 e connessa disciplina regionale le ispezioni avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 105/2015 (avvenuta in data 29.07.2015). Le ispezioni avviate successivamente a tale data dovranno essere svolte seguendo le disposizioni di cui al D.Lgs 105/2015 e quelle impartite dall'Autorità Competente;*
- b) *trasmettere all'Autorità Competente, entro 20 giorni dalla sua definizione, il programma annuale delle ispezioni riguardanti gli stabilimenti soggetti al rilascio dell'AIA di cui al vigente D.Lgs. 152/2006, affinché possa essere attuato il coordinamento con il programma annuale delle ispezioni ordinarie, così come previsto dal c.10 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015;*
- c) *svolgere, mediante Commissioni ispettive costituite da proprio personale, le ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti di "soglia inferiore", sulla base del mandato ispettivo predisposto dall'Autorità Competente;*
- d) *comunicare l'avvio dell'attività ispettiva anche all'Autorità Competente. Detta comunicazione dovrà includere la richiesta della Tariffa di cui alla Tabella II dell'Allegato I del D.Lgs. 105/2015;*
- e) *redigere, a conclusione di ogni accesso per "visita tecnica ispettiva", apposito verbale da cui dovrà emergere che il Gestore è stato reso edotto sulle risultanze dell'attività svolta durante ciascuna visita.
L'ispezione si intenderà "conclusa" con lo svolgimento dell'ultima "visita tecnica ispettiva";*
- f) *riepilogare ed illustrare al Gestore, in apposito incontro, tutte le criticità emerse durante le visite tecniche ispettive le quali costituiranno le proposte di prescrizioni e/o raccomandazioni riassunte nel cap. 11 del "Rapporto", affinché ne sia accertata la comprensione da parte dello stesso.*

- Di tale ultimo incontro, distinto dalle visite tecniche ispettive, dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere all'Autorità competente;*
- g) assicurarsi che il capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto" contenga il riepilogo di tutti i rilievi che hanno evidenziato una "non conformità".*
 - h) In particolare i paragrafi 11.1.1 "Raccomandazioni della Commissione" e 11.1.2 "Proposte di Prescrizione" devono contenere tutte le non conformità, nessuna esclusa, rilevate nei capitoli precedenti del "Rapporto"; trasmettere all'Autorità Competente, entro 3 mesi dalla conclusione dell' ispezione, il suddetto "Rapporto" compresi tutti gli allegati ed il verbale di cui al punto e), tramite posta elettronica certificata (ovvero su supporto informatico nei casi di rilevante dimensione)*
 - i) valutare gli atti prodotti dal Gestore in riscontro alle "prescrizioni" impartite dall'Autorità competente, anche attraverso sopralluogo ove necessario, al fine di accertare l'efficacia e l'idoneità del Sistema di Gestione della Sicurezza attuato nello stabilimento;*
 - j) verificare il recepimento delle "raccomandazioni" da parte del Gestore in occasione della successiva ispezione;*
 - k) avanzare ove di necessità, in esito alle ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, proposte all'Autorità Competente finalizzate all'individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino nonché delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti di cui al c.1 dell'art. 19 del richiamato D.Lgs.;*
 - l) informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria, qualora la Commissione ispettiva nel corso delle ispezioni riscontri presunte violazioni sanzionabili ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 105/2015, dandone notizia all'Autorità competente;"*

Tuttavia, nella definizione dei mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti), la Regione Puglia potrà valutare se richiedere lo svolgimento di ispezioni mirate alla verifica di alcuni aspetti specifici del SGS-PIR (e quindi solo di alcuni punti specifici delle liste di riscontro 3.a e 3.b), ovvero richiedere l'effettuazione di un'ispezione che ricomprenda tutti gli aspetti del SGS-PIR.

Nel caso in cui siano programmate ispezioni mirate alla verifica solo di alcuni aspetti del SGS-PIR, le stesse dovranno essere predisposte in modo che nell'arco di tre successive ispezioni vengano comunque valutati tutti gli elementi costitutivi del SGS-PIR, come definiti negli allegati 3 e B del D.Lgs 105/2015.

G. Procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7

Le "Ispezioni straordinarie" nei confronti degli stabilimenti di soglia inferiore, sono disposte, con oneri a carico dei gestori, dalla Regione Puglia o su richiesta del MATTM allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015.

L'ispezione viene avviata in conseguenza di un atto del dirigente della struttura regionale competente (lettera d'incarico, determinazione dirigenziale, ecc.) che ne stabilisce l'oggetto, le eventuali specifiche modalità di svolgimento ed individua i componenti della Commissione, previa richiesta dei nominativi agli Enti individuati nell'allegato H, punto 3.

L'ispezione prevede un'istruttoria finalizzata all'individuazione dei fatti, dei soggetti e degli interessi coinvolti e degli elementi necessari per la loro valutazione e si conclude con la redazione da parte della Commissione di un verbale e/o di una relazione, con cui si esternano al soggetto che ha disposto l'ispezione ed alle eventuali competenti autorità giudiziarie, in caso di riscontro di fatti rilevanti penalmente, i risultati acquisiti, integrati da eventuali proposte.

Il contenuto della relazione deve evidenziare, in particolare, gli estremi della lettera d'incarico, la data di inizio e la durata degli accertamenti, gli adempimenti effettuati e le risultanze cui si è pervenuti e può essere integrata da verbali, dichiarazioni, copie di documenti acquisiti, ecc.

H. Ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del regolamento n. 1907/2006 reach ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il presente piano ed il relativo programma annuale delle ispezioni, saranno resi disponibili anche alle altre Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli finalizzati a verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi., cui verrà contestualmente richiesto di rendere disponibili elementi in merito alle rispettive programmazioni, anche allo scopo di ottimizzare le attività ispettive.

H1. Coordinamento con altri Piani/Programmi

Così come previsto dall'art. 27 c.10 del D.Lgs 105/2015, per la "PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2017" di cui all'allegato B, sono state considerate le seguenti programmazioni:

- *"Programma anno 2017 ispezioni ordinarie stabilimenti di "soglia superiore" disposto dal CTR nella riunione del 25.02.2017"* e trasmesso dalla Direzione Regionale VV.F. Puglia con nota prot. 2595 del 07.02.2017;
- *"Programmazione delle ispezioni ordinarie da svolgere ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs 152/06 e smi. presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia superiore e inferiore di cui al D.Lgs 105/2015"* trasmessa con nota prot. 9629 del 17.02.2017 da ARPA Puglia.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E
PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

**Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento
acustico-elettromagnetico-luminoso**

ALLEGATO B

PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2017

Ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di "Soglia inferiore"

PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI ORDINARIE

Come previsto dal "Piano Regionale Triennale 2017-2019" (Allegato A), la "frequenza ispettiva" è stata determinata sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento utilizzando i "criteri di riferimento" e valorizzando i relativi "parametri di riferimento" di cui all'Appendice 1 dell'Allegato H del D.Lgs 105/2015.

Nella Tabella seguente, si riportano le frequenze ispettive determinate dalla competente struttura regionale, per ognuno degli stabilimenti di "soglia inferiore" di cui all'elenco di ISPRA (nota prot 8452 del 21.02.2017), applicando la formula di cui al § A.4 "Determinazione priorità/frequenza ispettiva" del richiamato "Piano Regionale Triennale 2017-2019".

N.	Cod. MATTM	PROVINCIA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	FREQUENZA ISPETTIVA
1	NR075	BARI	MADOGAS S.r.l.	TRIENNALE
2	NR005		ENERGAS S.p.A.	TRIENNALE
3	NR058	BAT	API S.p.A "Molo di Levante"	BIENNALE
4	NR036		API S.p.A "Molo di Tramontana"	BIENNALE
5	NR065	BRINDISI	BASELL Poliolefine Italia S.r.l	BIENNALE
6	DR005		CHEMGAS S.r.l	BIENNALE
7	NR042		SANOFI S.p.A	BIENNALE
8	DR007	FOGGIA	CIBARGAS S.r.l	TRIENNALE
9	NR077		GARGANO GAS S.r.l	BIENNALE
10	NR079		STAR COMET FIREWORKS S.r.l	TRIENNALE
11	NR080	LECCE	CONVERSANO S.r.l	TRIENNALE
12	NR070		FRACASSO Antonio	TRIENNALE
13	NR038		PALMARINI Augusto & C S.r.l	TRIENNALE
14	DR012	TARANTO	TARANTO ENERGIA S.r.l	TRIENNALE
15	NR061		BASILE PETROLI S.p.A	BIENNALE

Utilizzando la formula matematica di cui al § A.5 "Determinazione numero ispezioni annue da programmare" è stato successivamente determinato il numero complessivo di ispezioni ordinarie da programmare annualmente pari a 6,78 ispezioni/anno.

n_1	0
n_2	7
n_3	8
i_1	0
i_2	3,5
i_3	2,67
i_N	0,62
I	6,78

A riguardo si precisa che il suddetto valore è da intendersi come "valore medio di riferimento" che può subire aumenti o riduzioni a seconda di diversi fattori tra cui : numero complessivo di stabilimenti presenti nel territorio di competenza, ripartizione delle frequenze ispettive, necessità di equilibrare i carichi di lavoro della commissione, epoca ultima visita ispettiva etc..

PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE TRIENNALE ISPEZIONI ORDINARIE

Sulla base della frequenza ispettiva determinata per ogni stabilimento e tenuto conto della data di effettuazione dell'ultima ispezione è stata definita la seguente programmazione previsionale triennale delle ispezioni ordinarie degli stabilimenti di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di competenza.

Cod. MATTM	Denominazione Stabilimento	Anno ultima visita ispettiva	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
NR075	MADOGAS S.r.l.	2015		T	
NR005	ENERGAS S.p.A.	2016			T
NR058	API S.p.A "Molo di Levante"	2014	*B		B
NR036	API S.p.A "Molo di Tramontana"	2014	*B		B
NR065	BASELL Poliolefine Italia S.r.l	2016		B	
DR005	CHEMGAS S.r.l	2016		B	
NR042	SANOFI S.p.A	2015	B		B
DR007	CIBARGAS S.r.l	2015		T	
NR077	GARGANO GAS S.r.l	2012	*B		B
NR079	STAR COMET FIREWORKS S.r.l	2016			T
NR080	CONVERSANO S.r.l	2015		T	
NR070	FRACASSO Antonio	2015		T	
NR038	PALMARINI Augusto & C S.r.l	2013	*T		
DR012	TARANTO ENERGIA S.r.l	2015		T	
NR061	BASILE PETROLI S.p.A	2016		B	
	Biennale "B"				
	Triennale "T"				

* visite rinviate da ARPA Puglia al 2017

PROGRAMMAZIONE ISPEZIONI ORDINARIE "ANNO 2017"

Per l'anno 2017 si confermano n.5 ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti riportati nella seguente tabella.

N°	RAGIONE SOCIALE	COMUNE (PROVINCIA)	ATTIVITA'
1	GARGANO GAS S.R.L	SAN NICANDRO GARGANICO (FG)	Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL
2	PALMARINI AUGUSTO & C. S.R.L	LIZZANELLO (LE)	Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6
3	API - Anonima Petroli Italiana S.P.A "Molo di Levante"	BARLETTA (BT)	Deposito prodotti petroliferi
4	API - Anonima Petroli Italiana S.P.A (Molo di Tramontana)	BARLETTA (BT)	Deposito prodotti petroliferi
5	Sanofi S.p.A.	BRINDISI (BR)	Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi

Il presente allegato è costituito da n. 015 fasciate ed è parte integrante del provvedimento avente codice cifra 089/DIR/2017/000

